Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 573.
Assegnazione di un contributo statale straordinario per l'anno 1947 a favore della Valle d'Aosta . . . Pag. 1870

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 574.
Proroga al 30 giugno 1948 dell'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli. Pag. 1871

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 575.
Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo Pag. 1871

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 576.
Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali . . . . Pag. 1872

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 577.
Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. Pag. 1872

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 578.
Aumento delle tasse di partecipazione a concorsi ed esami per impieghi presso enti pubblici locali . . . . Pag. 1873

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 579.
Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona . . . . Pag. 1873

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, n. 580.
Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . Pag. 1875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 581.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo ad acquistare il terreno edificatorio necessario per la costruzione delle case degli impiegati. Pag. 1876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1948.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Pezza Spartivento - Masseria della Cercola», sito nel comune di Foggia . . . . . Pag. 1876

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.
Caratteristiche dei francobolli commemorativi del VI Centenario della nascita di Santa Caterina da Siena. Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1948.
Trattamento economico a favore del personale di custodia addetto alla vigilanza dei fabbricati e dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.
Messa in liquidazione della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1948.
Rinuncia da parte della Società «Istituto di economia aziendale», con sede in Milano, ad esercitare attività di carattere fiduciario e di revisione . . . Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.
Determinazione dei contributi dovuti a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, per l'assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Reggio Calabria. Pag. 1880

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Rovigo. Pag. 1880

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila . . Pag. 1880

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1948.
Scioglimento della Società cooperativa « Lavoro al Reduce », con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 1880

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944 Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marostica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1881
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 1881

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cossato (Vercelli). Pag. 1881

Banca d'Italia: Situazione al 30 aprile 1948 . Pag. 1882

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli . Pag. 1883
Ratifica del provvedimento relativo alla nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori ed affini « Laguna di Lesina », con sede in Lesina Pag. 1883
Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia. Pag. 1883

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1883

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso). Pag. 1883
Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera). Pag. 1883

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Bologna. Pag. 1884

Ministero dell'industria e del commercio:
Graduatoria del concorso a sei posti di esaminatore di 4ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1947 Pag. 1884
Graduatoria del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci . . . . Pag. 1884

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 3 GIUGNO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Amministrazione provinciale di Gorizia:** Estrazione straordinaria delle obbligazioni emesse nell'anno 1902 dell'ex provincia di Gorizia e Gradisca. — **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni del Prestito comunale anno 1935 estratte il 13 aprile 1948. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni del Prestito 4,50 % estratte il 1° aprile 1948. — **Città di Torino:** Obbligazioni estratte il 26 aprile 1948. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni 6 %, serie C, estratte il 26 aprile 1948. — **La Rinascente - Società per l'esercizio di grandi magazzini, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Ozono » Società per azioni:** Estrazione di obbligazioni. — **Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Società immobiliare « L'Ausiliare », in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni estratte il 15 maggio 1948. — **Società Edison, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1931, estratte il 3 maggio 1948. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 573.
Assegnazione di un contributo statale straordinario per l'anno 1947 a favore della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, per la ripartizione fra lo Stato e la Valle d'Aosta delle entrate erariali, pel territorio compreso nella circoscrizione autonoma della Valle, è autorizzata l'assegnazione, a favore della Valle medesima, di un contributo statale straordinario di L. 360

milioni per l'anno 1947, comprensivo del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci, per l'anno medesimo, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi in detta circoscrizione autonoma.

Art. 2.

La somma suddetta verrà stanziata, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 210. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 574.

Proroga al 30 giugno 1948 dell'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli è prorogato al 30 giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — MERZAGORA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 182. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 575.

Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana o da quello degli affari esteri, in servizio, anche se con denominazione diversa, alla data di occupazione dei territori stessi da parte delle truppe alleate, i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio e siano da considerare rimpatriati per fatto di guerra, sono equiparati ai titolari di ricevitorie soppresse dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed è loro applicabile l'art. 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 2.

L'importanza delle ricevitorie da assegnare per effetto del precedente articolo sarà determinata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 28 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161; in ogni caso la ricevitoria assegnata non potrà eccedere la retribuzione di L. 15.000 annue, calcolata in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553.

Art. 3.

Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente articolo debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 181. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 576.
Soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il ruolo dei maestri elementari dei Convitti nazionali, di cui alla tabella *C* annessa al regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, è soppresso.

Art. 2.

Le scuole elementari di Stato annesse ai Convitti nazionali sono amministrate dai provveditori agli studi i quali provvedono per il funzionamento di esse ad assegnare il personale insegnante, su designazione dei rettori.
Le spese di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 55 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono a carico delle amministrazioni dei Convitti nazionali.

Art. 3.

Il rettore del Convitto nazionale ha le funzioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici.

Art. 4.

Gli attuali maestri elementari dei Convitti nazionali sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui alla tabella annessa al presente decreto, con lo stipendio e col grado che loro competono, in base alla anzianità di servizio alla data del 1° luglio 1947 e con la osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499. A detti maestri, si applicano, salvo per quanto riguarda l'iscrizione al Monte pensioni, le disposizioni comuni agli altri insegnanti elementari.
I posti del ruolo transitorio saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti.
Gli iscritti nel ruolo transitorio potranno chiedere il passaggio nei ruoli provinciali dei maestri elementari.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° luglio 1947.
Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 122. — FRASCA

TABELLA A

Ruolo transitorio

Grado	Qualifica	Numero dei posti
12°	Maestro straordinario	48
11°	Dopo tre anni di permanenza nel grado 12°	
10°	Dopo sette anni di permanenza nel grado 11°	
9°	Dopo otto anni di permanenza nel grado 10°	

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 577.
Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Ai concorsi per titoli a cattedre di scuole medie previsti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, possono partecipare, oltre a coloro che sono in possesso di titolo avente pieno valore abilitante per il concorso al quale chiedono di essere ammessi, ai sensi delle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, anche coloro che sono provvisti soltanto di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai relativi esami di abilitazione, purchè conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 578.
Aumento delle tasse di partecipazione a concorsi ed esami per impieghi presso enti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La tassa che le provincie, i comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad esigere, ai sensi del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, da ciascun concorrente per posti messi a concorso per i quali sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, è aumentata a L. 400.
Per gli altri posti la tassa è aumentata a L. 200.
La stessa tassa sono autorizzate ad esigere le aziende dipendenti dai comuni e dalle provincie per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 1 *sub* 186, ultimo comma della legge 27 giugno 1942, n. 851, circa l'onere delle spese pel funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, la somma da versarsi da ciascun candidato, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, a titolo di concorso nelle spese stesse è aumentata in misura non superiore a L. 300.

Art. 3.

La tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, da versarsi alle sezioni di Tesoreria provinciale, e quella da versarsi dagli aspiranti agli esami nella contabilità speciale della Prefettura, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, sono aumentate rispettivamente in misura non superiore a L. 500 e a L. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 579.
Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' istituito nel comune di Verona una zona agricolo-industriale delimitata a sud della linea congiungente i Forti di Tomba, Azzano e Dossobuono a Santa Lucia e da un tratto della strada di Sommacampagna; a nord dalla strada mantovana da Santa Lucia, lungo il parco ferroviario, fino a Tombetta; e ad est da via Volturno e dalla strada statale Verona-Ostiglia fino a Forte Tomba, secondo la planimetria annessa al presente decreto che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Entro il perimetro della zona di cui all'art. 1, le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e di edifici destinati al commercio degli stessi pro-

dotti, e le opere occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie, nonchè tutte le opere occorrenti per l'attrezzatura dei servizi della zona stessa, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

E' istituito il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della zona agricolo-industriale di Verona, di promuovere e di curare lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona o di svolgere ogni altra attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4.

Il Consorzio è retto da un Consiglio direttivo composto di tre membri nominati rispettivamente dalla provincia di Verona, dal comune di Verona, e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere revocati e sostituiti dall'ente che li ha nominati anche prima della scadenza del termine predetto.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo redigerà lo statuto del Consorzio che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 6.

Il presidente del Consorzio è eletto nel suo seno dal Consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza del Consorzio stesso ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 7.

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

Art. 8.

Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 avranno luogo su istanza del Consorzio anche per conto delle imprese interessate.

Nell'assegnazione delle aree espropriate può essere applicato a favore del Consorzio un sopraprezzo da fissarsi con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 9.

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locante nè il locatario hanno diritto ad indennità.

Art. 10.

Il Consorzio provvede alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare con l'indicazione del prezzo offerto.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Consorzio ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 11.

I materiali da costruzione e le macchine occorrenti al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione o alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, sorgeranno nel perimetro della zona agricolo-industriale di Verona, sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza.

Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti nella zona anzidetta esercenti la suddetta conservazione o lavorazione.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari ammessi alla esenzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i macchinari e materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza siano stati comunque in tutto o in parte destinati ad uso diverso da quello per il quale erano stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sarà tenuto, per i materiali e macchinari così distratti, a corrispondere gli indicati tributi in base alle aliquote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in effettivo esercizio dei macchinari e dei materiali.

Art. 12.

Per gli stabilimenti industriali di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti esercenti le stesse attività già esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 13.

L'imposta di registro e l'imposta di trascrizione ipotecaria sul passaggio di proprietà per espropriazione da parte del Consorzio degli immobili occorrenti per l'im-

pianto e l'esercizio della zona predetta, degli stabilimenti di cui agli articoli 2 e 11 e delle costruzioni annesse nonchè per la costruzione di opere pubbliche, sono stabilite nella misura fissa di L. 40 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni ai privati che acquistano gli immobili suddetti dal Consorzio, oppure direttamente dai terzi per il conseguimento degli scopi suddetti.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto concernente il primo trasferimento non sia dimostrato, con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero dell'industria e commercio, che gli scopi della legge sono stati conseguiti dal primo acquirente.

Art. 14.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà ad adeguare l'Ufficio gestioni, già funzionante presso i Magazzini generali di Verona, alle necessità del traffico della zona agricolo-industriale e ad aggiornare i relativi canoni.

Provvederà altresì alla fornitura del materiale metallico di armamento occorrente per l'allacciamento della zona con la stazione ferroviaria di Verona P.N., come pure di quello occorrente per la costruzione dei binari di presa e consegna nell'ambito di detta stazione.

Per il pagamento della fornitura sarà accordata la ratizzazione in nove anni e, per la parte relativa al materiale metallico di armamento da impiegarsi nell'ambito della stazione di Verona P.N., non saranno dovuti interessi.

La costruzione e l'esercizio degli impianti ferroviari a servizio della zona agricolo-industriale saranno regolati mediante convenzione da stipulare fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio.

La costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo fra gli impianti anzidetti e gli stabilimenti della zona saranno regolati con convenzione da stipularsi a norma del vigente capitolato sui raccordi ferroviari fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese proprietarie ed esercenti con l'intervento del Consorzio.

Art. 15.

Ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale diretti ai magazzini generali di Verona o agli stabilimenti della zona agricolo-industriale, raccordati ai detti magazzini, è concessa, in via di rimborso, la tassazione dovuta in base alla percorrenza complessiva, effettivamente compiuta sulle ferrovie dello Stato, risultante dalla somma del trasporto originario più quello di rispedizione.

La tassazione sui percorsi cumulati viene praticata di volta in volta limitatamente ai quantitativi rispediti in base al prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione se questa risulti inferiore.

La facilitazione è concessa a condizione che la rispedizione avvenga entro tre mesi dalla data di svincolo dei prodotti originari e sia fatta in affrancato dai destinatari delle spedizioni originarie.

Sono escluse dalla concessione le merci che siano state portate fuori dai magazzini generali o dagli stabilimenti della zona, anche se ivi reintrodotte prima della rispedizione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni, trattiene il dieci per cento sulle somme rimborsate per differenza di tariffa. Il rimborso viene eseguito in ogni caso per il tramite dei Magazzini generali di Verona.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona agricolo-industriale di Verona.

Il Ministro per il tesoro provvederà con decreto proprio alla iscrizione della detta somma sullo stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvederà ad impiantare un ufficio postale telegrafico e di accettazione telefonica nell'interno della zona agricolo-industriale, nei locali che saranno approntati dagli enti di cui all'art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tremelloni — Scelba — Pella — Del Vecchio — Tupini — D'Aragona — Corbellini — Segni — Merzagora

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 214. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, n. 580.

Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva il nuovo statuto del Circolo stesso;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 14 e 15 del predetto statuto allo scopo di meglio adeguarli alla situazione ed alle necessità in atto;

Vista la deliberazione 22 novembre 1947 del Consiglio di amministrazione del Circolo suddetto;

Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa e per le finanze;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su citato decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, sono modificati come appresso:

Art. 14. — 1° *Tassa di iscrizione*:

La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione è la seguente:

a) per i soci effettivi . . . L. 300

b) per gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . . » 150

c) per i soci vitalizi Non è prevista la tassa d'iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio permanente effettivo . . . » —

d) per i soci temporanei . . . . . . » 350

Art. 15. — 2° *Quote sociali*:

La quota sociale mensile è:

a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti a Roma:

ufficiali inferiori . . . L. 15

ufficiali superiori . . . . . . » 25

ufficiali generali . . » 40

(quote da corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza da tutte le Forze armate d'Italia);

b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti a Roma:

ufficiali inferiori . . . . . L. 45

ufficiali superiori . . . » 60

ufficiali generali » 75

c) per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma . . » 30

d) per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma . . . . » 70

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 172. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 581.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo ad acquistare il terreno edificatorio necessario per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1935, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 12 del 7 ottobre 1947 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo è autorizzata ad acquistare dal sig. Di Giosia Giovanni fu Arcangelo mq. 1400 di terreno edificatorio, per la costruzione delle case degli impiegati al prezzo complessivo di L. 1.400.000, giusta la deliberazione n. 12 del 7 ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 183. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1948.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pezza Spartivento - Masseria della Cercola », sito nel comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 dicembre 1947, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pezza Spartivento Masseria della Cercola », di pertinenza come dagli atti del signor Lopes Paolo fu Domenico e riportati nel catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Lopes Paolo fu Domenico:

a) partita 830: foglio di mappa 190, particella 15 e foglio di mappa 202, particella 15, della superficie di Ha 31.39.18 e rendita imponibile di L. 2576,22 confinante, a nord con proprietà Piuppeto di Mariella fratelli, ad est e sud con proprietà Gioia Vito e quotisti vari di Carapelle, ad ovest con proprietà De Peppo e Giacchetta Leonardo e Savino;

b) quota di condominio spettante al detto Lopes Paolo su Ha 8.12.35, riportati in catasto di Foggia alla partita 833: foglio di mappa 201, particelle 9, 10, 12, 13, 14, 18 e foglio di mappa 202, particella 17, con la rendita imponibile di L. 499,22 in testa alla ditta Di Peppo Gennaro fu Francesco Paolo; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone e Rosa fratelli e sorelle di Giuseppe; Franco Cesare e Maria maritata Volpicelli, fratello e sorella fu Giuseppe; Gigante Maria di Salvatore; Lopes Paolo fu Domenico; Petti Elvira, Oreste ed Alessandro fratelli e sorelle fu Francesco; Petti Francesco fu Roberto; Romito Anna di Salvatore maritata Gigante; Stringano Sabina di Francesco Saverio, proprietari; e Di Pompeo Giuseppe fu Salvatore; Petti Matilde fu Francesco; Tolve Annita fu Michele, usufruttuari in parte;

c) quota di condominio spettante al detto Lopes Paolo su Ha 0.00.14 riportati in catasto di Foggia alla partita 831: foglio di mappa 201, particella 19, senza reddito imponibile, in testa alla ditta D'Abbundo professore Giuseppe fu Emanuele; De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone e Rosa fratelli e sorelle di Giuseppe; Franco Cesare Maria maritata Volpicelli, fratello e sorella fu Giuseppe; Gigante Maria di Salvatore; Lopes Paolo fu Domenico; Petti Elvira, Oreste ed Alessandro, fratelli e sorella fu Francesco; Petti Francesco fu Roberto; Romito Anna di Salvatore maritata Gigante; Stringano Sabina di Francesco Saverio, proprietari; e Di Pompeo Giuseppe fu Salvatore; Petti Matilde fu Francesco; Tolve Annita fu Michele, vedova Patti, usufruttuari in parte;

d) quota di condominio spettante al detto Lopes Paolo su Ha 0.62.66 riportati in catasto di Foggia alla partita 832: foglio di mappa 202, particella 16, con l'imponibile di L. 45,11 in testa alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo per un quarto; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone e Rosa, fratelli e sorelle di Giuseppe per 1/4; Franco Cesare e Maria maritata Volpicelli fu Giuseppe per 1/4; Lopes Paolo fu Domenico per 1/4, proprietari; e Di Pompeo Giuseppe Salvatore, usufruttuario in parte;

e) diritto alla corte, riportata nel suddetto catasto alla partita 52 (accessori comuni a più fabbricati): foglio di mappa 201, particella 20, per Ha 3.06.60, senza imponibile, par la parte di competenza di Lopes Paolo fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1948 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Veduto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Pezza Spartivento Masseria della Cercola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 13, *foglio n.* 73. — GIORDANO

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Caratteristiche dei francobolli commemorativi del VI Centenario della nascita di Santa Caterina da Siena.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 238 e 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 15 gennaio 1948, n. 89, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi del VI Centenario della nascita di Santa Caterina da Siena;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del VI Centenario della nascita di Santa Caterina da Siena sono del formato carta di mm. 40 per 24 e del formato stampa di mm. 37 per 21, e sono stampati in rotocalco, su carta recante in filigrana delle piccole ruote alate.

Art. 2.

I sei valori che compongono la serie sono i seguenti:
da lire 3, 5, 10, 30 per la posta ordinaria;
da lire 100 e 200 per la posta aerea.

Art. 3.

Il francobollo da L. 3, ha per soggetto: « Santa Caterina che dona il suo mantello ad un povero ». Nel cielo le parole della Santa: « Meglio senza mantello che senza carità ». Nello sfondo una visione di Siena. I colori sono il verde chiaro ed il verde cupo.

Il francobollo da L. 5, ha per soggetto: « Santa Caterina che procede con la croce in collo e l'olivo in mano », come da visione avuta nell'aprile 1376. Nel cielo il verso del Petrarca: « I' vo' gridando pace, pace, pace ». Nello sfondo trincee e castelli turriti. I colori sono il violetto e il bleu.

Il francobollo da L. 10, ha per soggetto: « Santa Caterina che apre sull'Italia le mani imploranti ».

Nello sfondo alcuni noti templi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Ruvo di Puglia e Cefalù. I colori sono il marrone chiaro ed il viola.

Il francobollo da L. 30, ha per soggetto: « Santa Caterina che detta ad un discepolo il Dialogo », libro pervaso da fiducia nella misericordia divina. Nel cielo la scritta: « Dopo la tempesta il Signore darà il sereno ». Nello sfondo la visione di una nave pericolante. I colori sono il giallo ed il bruno.

I due francobolli per la posta aerea, che sono in formato orizzontale anzichè verticale, hanno ai lati due tasselli con le scritte « Italia Posta Aerea » e « VI Centenario della nascita di Santa Caterina da Siena », l'indicazione del prezzo e vasi con mazzi di gigli.

Quello da 100 lire ripete nella parte centrale il disegno del francobollo ordinario da 5 lire ed è stampato nei colori terra di Siena e bleu violaceo.

Quello da 200 lire ripete nella parte centrale il disegno del francobollo ordinario da lire 10 ed è stampato nei colori avana e bleu.

Art. 4.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi per la francatura delle corrispondenze impostate a tutto il 31 dicembre 1948 e saranno ammessi al cambio a tutto il 30 giugno 1949.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro Uff. risc. poste n. 11, *foglio n.* 81. — MANZELLA

(2423)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1948.

Trattamento economico a favore del personale di custodia addetto alla vigilanza dei fabbricati e dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Considerato che ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi va fissato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ritenuto che in tale categoria di personale salariato, vanno annoverati i custodi demaniali addetti alla vigilanza dei fabbricati e dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato;

Ritenuto che detti salariati sono stati assunti con disciplinari di oneri individuali portanti disparità di trattamento economico e che è necessario, pertanto, stabilire una paga base uguale per tutti in relazione alla uniformità delle prestazioni da essi rese;

Considerato che nei riguardi degli stessi salariati non sono state ancora applicate le provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato, stabilite con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e 5 agosto 1947, n. 778, e che è necessario provvedervi;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la paga base a favore dei custodi demaniali addetti alla vigilanza dei fabbricati e dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, salariati non di ruolo, incaricati provvisori, è fissata a decorrere dal 1° settembre 1946 in L. 175 giornaliere e maggiorata del 30 % a decorrere dal 1° giugno 1947, giusta l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 2.

La differenza di retribuzione eventualmente in più goduta dal personale di cui trattasi, in rapporto alle paghe come sopra stabilite, sarà dal personale medesimo conservata a titolo di assegno *ad personam*, da riassorbirsi in occasione degli eventuali successivi aumenti.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale statale di ruolo e non di ruolo che oltre alle normali mansioni di ufficio abbia anche l'incarico di custode demaniale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 218

(2420)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Messa in liquidazione della Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dottor Mario Danelli, che con decreto 7 gennaio 1948 è stato sostituito col comm. Tullio Gatteschi;

Ritenuto che la suindicata azienda non svolge alcuna attività e non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio e quindi occorre metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il comm. Tullio Gatteschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1948

Il Ministro: Del Vecchio

(2327)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1948.

Rinuncia da parte della Società « Istituto di economia aziendale », con sede in Milano, ad esercitare attività di carattere fiduciario e di revisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 13 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1941, n. 275, col quale la Società a responsabilità limitata « Istituto di economia aziendale », con sede in Milano, venne autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la lettera del presidente di detta Società, in data 4 marzo 1948, con la quale si partecipa che la Società rinuncia alla qualifica di Società fiduciaria a' sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto l'attività che essa ora svolge non rientra nel settore contemplato dalla legge stessa;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, e relativo regolamento 22 aprile 1940, n. 531;

Decreta:

Articolo unico.

Dalla data del presente decreto la Società « Istituto di economia aziendale », con sede in Milano, cessa a sua rinuncia di esercitare attività di carattere fiduciario e di revisione a' sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Roma, addì 11 maggio 1948

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
Cavalli

Il Ministro per la grazia e giustizia
Grassi

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Determinazione dei contributi dovuti a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, per l'assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata la necessità di variare la misura del contributo per l'assicurazione di malattia ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708;

Considerata la necessità di precisare la misura del contributo per la concessione delle prestazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708;

Sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è determinato nella misura del 4,50 per cento della retribuzione.

L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo stesso è stabilito in L. 1400.

Art. 2.

La percentuale unica prevista dall'art. 8 del citato decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata nella misura risultante dalla somma delle seguenti percentuali:

1) percentuale del 2,40 per cento corrispondente al contributo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, sulla retribuzione massima giornaliera di L. 250;

2) percentuale determinata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, relativa al contributo per la corresponsione dell'assegno integrativo per le pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti;

3) percentuale determinata annualmente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativa al contributo per la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Fanfani

Il Ministro per il tesoro
Del Vecchio

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Reggio Calabria, è ricostituita come segue:

Padovani Franco, Grasso Luigi, Pelli Paolo, Benedetto Francesco, Priolo Armando: in rappresentanza degli industriali;

Bressi Antonio, Casile Antonio, Lanzoni Enrico, Crucitti Antonino, Alampi Vincenzo: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Rovigo, è ricostituita come segue:

Sichirollo Mario, Nichisolo Luigi, Giolo Alberto: in rappresentanza degli industriali;

Giardini Giuseppe, Michelini Guido, Gallant Alberto: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, col quale l'avv. Antonio Borelli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1946, col quale il dott. Lorenzo Natali è stato nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila al dott. Lorenzo Natali;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Natali è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, in sostituzione dell'avv. Antonio Borelli.

Roma, addì 20 maggio 1948

Il Ministro: SEGNI

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1948.

Scioglimento della Società cooperativa «Lavoro al Reduce», con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza dei soci della Società cooperativa «Lavoro al Reduce», con sede in Bologna, con la quale si chiede lo scioglimento anticipato dell'ente e la nomina di un liquidatore;

Vista la nota in data 12 aprile 1948, con la quale il Prefetto di Bologna propone che il rag. Alfredo Lelli sia nominato liquidatore della cooperativa suddetta;

Considerato che la detta cooperativa non è in condizioni di poter raggiungere gli scopi sociali e si manifesta, quindi, la necessità di provvedere ai sensi del citato art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Lavoro al Reduce», con sede in Bologna, costituita con atto del notaio Gallerani dott. Alessandro in data 20 febbraio 1946, è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Alfredo Lelli è nominato, a norma di legge, commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 21 maggio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Per l'integrazione del bilancio 1944, il comune di Pisa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3919 del 26 agosto 1946; importo L. 9.100.000.

(2320)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montefiorino (Modena), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2316)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1917

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spoleto (Perugia), di un mutuo di L. 432.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2318)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marostica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marostica (Vicenza), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2319)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novoli (Lecce), di un mutuo di L. 668.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2384)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 143.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2385)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 394, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara), di un mutuo di L. 35.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2386)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento), di un mutuo di L. 680.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2387)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cianciana (Agrigento), di un mutuo di L. 163.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2388)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento), di un mutuo di L. 507.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cossato (Vercelli)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona di Cossato (Vercelli), della estensione di ettari 1.217, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dal tratto di strada compreso tra la località Mastrantonia e la località Rolino;

ad est, dal tratto di strada Masserano-Buronzo compreso tra la località Rolino e l'incrocio con la strada per Castelletto Cervo;

a sud, dal tratto di strada compreso tra l'incrocio con la strada Masserano-Buronzo ed il comune di Castelletto Cervo;

ad ovest, strada da Castelletto Cervo alla località Mastrantonia.

(2426)

BANCA D'ITALIA

Capitale sociale interamente versato L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1948

ATTIVO

Voce		Parziale	Importo
Oro in cassa	L.		525.345.790,46
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa			970.404.886,73
Portafoglio su piazze italiane	»		99.493.741.678,78
Effetti ricevuti per l'incasso			9.521.529,67
Anticipazioni	»		25.149.033.959,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione			1.786.299.854,15
Disponibilità in divisa all'estero			12.493.548.303,76
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca			37.674.159.310,97
Immobili per gli uffici			57.262.193,58
Debitori diversi	»		67.320.695.746,37
Partite varie	»		4.271.744.843,29
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate		L. 113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime		» 31.433.394.704 —	
			145.329.876.074 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.		81.246.460.227,03
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		97.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato			11.605.216.623,96
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»		14.578.354,60
Spese	»		3.345.719.650,43
	L.		1.032.768.407.132,28
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.487.995.204.949,34
	L.		2.520.763.612.081,62
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.884.849,03
Totale generale	L.		2.520.844.496.930,65

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione dei biglietti Banca		L. 761.621.995.800 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 54.130.455.792 —		» 59.766.025.578 —	
Circolazione totale	L.		821.391.021.378 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.741.249.214,24
Depositi in conto corrente liberi	»		44.080.472.160,67
Conti correnti vincolati			123.396.934.647,77
Creditori diversi	»		21.700.101.198,05
Rendite del corrente esercizio	»		3.371.437.813,18
	L.		1.031.681.216.411,91
Capitale sociale		L. 300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario		» 445.043.816,07	
Fondo di riserva straordinario		» 342.146.904,30	
			1.087.190.720,37
	L.		1.032.768.407.132,28
Depositanti	»		1.487.995.204.949,34
	L.		2.520.763.612.081,62
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.884. 49,03
Totale generale	L.		2.520.844.496.930,65

(2558)

Il direttore generale: Menichella

Il capo servizio Ragioneria generale: Pierini

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1948, il sig. avv. Michele Cozza, è stato nominato commissario della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli, in sostituzione del sig. Amendola Fortunato, dimissionario.

(2275)

Ratifica del provvedimento relativo alla nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori ed affini « Laguna di Lesina », con sede in Lesina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sosociale in data 21 aprile 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Foggia relativo alla nomina del rag. Vincenzo Carbutti a commissario della Società anonima cooperativa pescatori ed affini « Laguna di Lesina », con sede in Lesina.

(2276)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1948, il dott. rag. Domenico Mariani è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia, in sostituzione del dott. Dante Lulli, dimissionario.

(2277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1948 - N. 97

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,55
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	76,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,70
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,70
Id. 5 % convertiti 1951	99,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130 riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cercepiccola (Campobasso) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2330)

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Ionico (Matera) è affidata al Banco di Napoli. Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2331)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 14 giugno 1947, n. 128 con il quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Bologna;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Bologna, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco Capasso, vice prefetto;

Componenti:
dott. Filippo Duca, veterinario provinciale;
prof. dott. Luigi Montroni, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
prof. dott. Alessandro Lanfranchi, direttore dell'Istituto di malattie infettive dell'Università di Bologna;
dott. Carlo Foresti, veterinario condotto;

Segretario:
dott. Manlio Maglioni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2337)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso a sei posti di esaminatore di 4ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1947.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 69, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Vista la graduatoria di merito formata il 5 marzo 1948 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a sei posti di esaminatore di 4ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, bandito con decreto Ministeriale 9 luglio 1947 nelle premesse citato:
1) Boselli Emanuele, con punti 16;
2) Acquaroli Liliana, con punti 15,87;
3) Rossetti Gastone, con punti 15,25;
4) Ragusa Giovanni, con punti 13.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:
1) Boselli Emanuele; 2) Acquaroli Liliana; 3) Rossetti Gastone; 4) Ragusa Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1948
Registro Industria e commercio n. 3, *foglio n.* 14. — BRUNO

(2442)

Graduatoria del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1947, registro n. 8, foglio n. 134, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci;

Vista la graduatoria di merito formata l'11 marzo 1948 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 12 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1947, registro n. 9, foglio n. 9;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 20 novembre 1946 nelle premesse citato:
1) Tribuni Antonio, con punti 13,88;
2) Leuzzi Nicola, con punti 13,50;
3) Peruzzi Francesco, con punti 13,08.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:
1) Tribuni Antonio, 2) Leuzzi Nicola, 3) Peruzzi Francesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 392. — BRUNO

(2443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.